

# Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

## Grimaldi (Sintermar) sconfigge ancora l'AdSP di Livorno in tribunale sull'area ex-Trinseo

Nicola Capuzzo · Monday, September 21st, 2020

Dopo essersi imposto al Tar della Toscana, la società Sintermar partecipata dal Gruppo Grimaldi e da Fratelli Neri ha vinto anche al Consiglio di Stato contro la port authority livornese sul caso dell'area ex-Trinseo. Si parla di circa 100.000 metri quadrati in area non demaniale che il nuovo proprietario vorrebbe dedicare ad attività di stoccaggio e movimentazione di auto nuove mentre l'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale era di diverso avviso e per questo si è opposta di fronte al giudice amministrativo.

La prima sentenza del Tar, già favorevole a Sintermar, era del 2019 e contro questa si è appellata la port authority ma il Consiglio di Stato le ha dato torto respingendo praticamente in toto l'impugnazione.

Alcuni [passaggi della sentenza](#) spiegano che la port authority fin da subito aveva intimato a Sintermar di astenersi dal progetto di acquisire e riconvertire l'area dove sorgeva lo stabilimento Trinseo perché l'attività di stoccaggio e movimentazione auto non è prevista per quell'area dal Piano regolatore portuale.

Secondo l'ente presieduto da Stefano Corsini “la decisione amministrativa d'inibire lo svolgimento dell'attività di movimentazione e stoccaggio di autovetture da parte della Sintermar nelle aree interessate era giustificata in ragione della (sola) incompatibilità di tale attività con quelle ammesse dalla scheda tecnica n. 5 di cui all'art. 22 delle N.t.a. del P.r.p. (cfr. nota del 29 gennaio 2019, che ordina d'interrompere l'attività ‘in quanto in totale contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore Portuale’, e in particolare con la suddetta scheda ‘che stabilisce che la funzione industriale [...] è l'unica funzione ammessa nell'area in questione’.”

La port authority aveva provato anche a sostenere che Sintermar non potesse in via transitoria svolgere attività non previste dal Prp (“e in particolare con la tavola grafica della scheda tecnica n. 5”) ma anche questa tesi non è stata accolta dal Consiglio di Stato.

Nella sentenza a un certo punto si legge: “Peraltro è infondata la stessa affermazione secondo la quale l'attività di movimentazione e stoccaggio autovetture e i relativi interventi sarebbero preclusi dal suddetto regime previsto dalla scheda n. 5. Nella parte normativa di tale scheda sono infatti indicate chiaramente, fra le attività ‘principali’ rientranti nella ‘componente funzionale

caratterizzante’, le ‘operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di auto nuove’ ...”.

**Leggi la [sentenza del Consiglio di Stato](#)**

**ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY**

This entry was posted on Monday, September 21st, 2020 at 5:09 pm and is filed under [Porti](#)  
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.